



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Gli Statvti Della Sacra Religione Di S. Gio: Gierosolimitano

Bosio, Giacomo

Roma, 1597

All'III. E R. Sig. E Padron Mio Col.mo Il Sig. Fra Martino Garzes ...

urn:nbn:de:hbz:466:1-10742

ALL'ILL.^{MO} E R.^{MO} SIG.^{RE}
E PADRON MIO COL.^{MO}
IL SIG. FRA MARTINO
GARZES

Gran Maestro della Sacra Religione, & Illustriss.
Militia di San Giouanni Gierosolimitano.

PRINCIPE DI MALTA, E
DEL GOZO, ETC.



V anticamente fra' Sag-
gi, e Dotti gran con-
trouersia, Illustriss. e
Reuerendis. Sig. e Pa-
dron mio colendis.
se'l mutar le Leggi fos-
se vtile, o dannoso alla
Republica: parendo
ad alcuni, ch'essendo
l'humana Legge ima-
gine della Legge naturale, & eterna, che mutatio-
ne non patisce, e variatione non ammette; fosse
quasi sacrilegio, od almeno perniciosissimo il mu-
tar Legge alcuna già riceuuta, & offeruata; ancor
che tal Legge in tutto buona non fosse; Dicendo do-
uerfi più tosto tolerare gli errori de' Legislatori, e
de' Magistrati, ch'auuezzare i Popoli alla facile mu-
tatione, e variatione delle Leggi; Posciache da

tal mutatione nasce in loro l'assuefatione, e l'abuso di non obedire a' Superiori. Il qual danno non solamente auanza di gran lunga l'utile, che da simile mutatione puo' deriuare, ma genera intolerabile confusione; e cagiona anco alle volte l'ultima rouina alle Republiche. Altri diceuano, che le Leggi non solamente accommodar si debbono a' Popoli, & alla natura loro, e non i Popoli alle Leggi; non altrimenti, che le vesti s'adattano a' Corpi, e non i Corpi alle vestimenta; ma ch'anco a' luoghi, & a' tempi debbono accommodarsi; e ch'essendo le Leggi fatte per forma, e buon indirizzo de' costumi, e dell'attioni humane, le quali per la varietà de' tempi spesso cambiar si sogliono, è necessario ancora, che di tempo in tempo le Leggi si mutino; Poscia, ch' à nuoui emergenti, & à nuoui bisogni conuiene trouare nuouo rimedio. E fra questi principalmente Platone fù di parere, che le patrie Leggi mutare si douessero ogni volta, che da tal mutatione la Republica miglior forma, e stato fosse per riceuerne. Perciò che per la varietà de' gli accidenti, e de' successi, molte volte auiene, che se le Leggi non si mutassero, à graui danni, & incomodi soggiacerebbe la Republica; non altrimenti, ch' à manifesto pericolo di morte si condurrebbe l'Infermo, se'l perito Medico, al suo insolito, e non più sentito male, nuoua medicina non applicasse. Però Aristotile mouedo questa questione, più tosto per mostrare l'Eccellenza del suo acutissimo, e marauiglioso ingegno, che
per

Politicorum li
bro 2. cap. 6.

per altro, dopo hauere riprouata l'opinione di Platone, dicendo non effere simile il mutar le Leggi come l'Arti; posciache nõ hauendo la Legge altra forza, e vigore, onde à lei s'obedifca, che la consuetudine, la quale non s'introduce se non per lungo spatio di tempo; mutandosi spesso le vecchie in altre nuoue Leggi, altro non è, che rompere la forza dell'istessa Legge; e dopo hauere addotte molte ragioni, & argomenti in fauore dell'vna, & dell'altra opinione, lasciò poi la questione, & il dubbio irrisolto. Onde Cleone Ateniese appò Tucidide orando contra Mitilenij disse; Non saper ben discernere s'ad vna Città già auuezza à gouernarsi con cattiuè Leggi fosse più vtile il non facilmente mutar quelle cattiuè, ch'incostantemente vsar delle buone. Ma i più moderni Filosofi, e particolarmente i Christiani, accostandosi in ciò al parere di Platone, questa questione quasi in tal modo risoluono: Che l'humana Legge considerata in quãto al fondamento, al quale s'appoggia, cioè alla Legge eterna, e naturale; senza dubbio alcuno è immutabile; ma se si considera rispetto all'attioni, & accidenti humani, riceue variatione. Perciò che la Legge naturale, come dice l'Angelico Dottore San Tomasso è immutabile, perche contiene precetti generali, che sempre permangono, ma l'humana Legge contiene precetti particolari secondo i diuersi casi, & accidenti, ch'occorrono; e però è variabile. Come per chiara dimostratione si potrà dire delle Leggi particolari d'alcuna Città, o Republica, le quali

Libro Tertio.

Prima. 2. quest.
92. Art. 1. in res
ad p.

De Libero Arb.
libro primo.

quali in quanto al fermo Scopo, al quale risguardano, ch'è l'indirizzar al bene i costumi, e l'attioni del Popolo di essa, sono immutabili, come ch'in questo s'appoggiano alla Legge Diuina, e naturale; Ma per che la conditione de' Popoli è grandemēte sottoposta à variatione; se i Governatori di tal Città, o Republica conosceranno essere necessario, e conueniente al publico beneficio, alcune volte mutaranno le Leggi; E così si dice, l'humana Legge essere variabile. Come con vn ben accommodato essemplio chiaramente ci dimostrò il Dottissimo Padre Sant' Agostino così dicendo: S'alcun Popolo si trouarà (dice egli) il quale sia ben moderato, graue, e diligentissimo conseruatore della commune vtilità, farà molto ben fatto il promulgar vna Legge, ch'à tal Popolo sia lecito il crearli da sè stesso i Magistrati, ch'amministrino la Republica; Mà se poi verrà quel tal Popolo à poco à poco ad essere talmente di costumi deprauati, c'habbia i voti suoi venali, e che per prezzo commetta il reggimento, e gouerno della Republica in mano d' Huomini scelerati, e vitiosissimi, giustamente farà leuata al Popolo la potestà di creare i Magistrati, e farà data in mano de gli Ottimati, e Nobili. Dalla qual dottrina, e dal qual essemplio mossi i Predecessori di V. S. Ill^{ma}, che sono stati sempre vigilantissimi al buon indirizzo, & al gouerno di cōtesta Sacra Republica; vedendo, che l'incostanza delle cose humane non comporta, che si possa far Legge alcuna, la quale sia sempre à proposito, e ben accommodata à tutti i tempi; e che
com-

conmodamente adattar si possa sempre a' costumi
d'un Corpo composto di sì varij humori, e di così
diuerse Nationi, com'è l'istessa Sacra Religione lo-
ro, hanno vfato ne' loro Capitoli Generali di mu-
tar alle volte l'antiche Leggi; dichiararle, in miglio-
re, e più chiara forma ridurle; ouero dal tutto can-
cellarle, e farne delle nuoue; secondo, che per il va-
rio ingegno, e natura de gli Huomini, e de' tempi
paruto gli è conuenire al publico beneficio, & alla
salute de' Religiosi loro, e della loro Republica. Nō
altrimenti, che gli aueduti, e prouidi Marinari, di-
uersamente sogliono mutare, e temperar le vele, se-
condo il vario spirar de' venti; per sicuramente con-
durre l'armata Naue in Porto. Poscia che la Legge,
secondo gl' insegnamenti di Platone, altro non è,
ch'vna ragione, e vera forma di gouernare, la qua-
le per commodi mezi, ad ottimo fine ci conduce;
statuendo pena a' Trasgressori, e premio à gli Obe-
dienti. Per il che essendosi già sotto gli auspicij del
la buona memoria dell' Ill^{mo} Cardinale Gran Mae-
stro Frat' Vgo de Loubenx Verdala Predecessore di
V. S. Ill^{ma}, nel suo primo Capitolo Generale cele-
brato nell'anno 1583. riformati gli Statuti, e le Leg-
gi di cotesta sua Sacra Religione, e stampati qui in
Roma nella lingua Latina; Io come desiderosissi-
mo del prospero, e felice stato di lei, e della quiete
de' Cavalieri, e Religiosi suoi; sapendo, che l'igno-
ranza delle Leggi non solamente è vergognosa a'
Cittadini, ma dannosa alla Republica; Dicendo
Cicerone, che l'ignoranza, e non la scienza delle

De Legibus li-
bro primo.

Leggi

Leggi è litigiosa, già noue anni sono le tradussi nel
l'idioma nostro Italiano, e le feci stampare insieme
co' Priuilegij, e con due Indici copiosissimi, perche
à gl'istessi generosissimi Cauallieri, la cui professio-
ne è più tosto dell'Armi, che delle Lettere, niuna cõ
modità mancasse, per facilmente sapere quel, che di
fare giustamente gli conuenga. Hora hauendo il
molto Ill^{re} Sig. Commendatore Fra Fuluio Pasi de
gnissimo Ambasciator Ordinario di detta Sacra, &
Ill^{ma} Religione in questa Corte, per commissione di
V. S. Ill^{ma}, e del suo Sacro Consiglio dato ordine,
che gl'istessi Statuti così da me tradotti, di nuouo
qui in Roma si ristampassero; hò procurato, che
non solamente eschino in luce più corretti, che sia
possibile; ma v'hò aggiunte alcune commode, &
vtili Postille, con vna verissima Crònologia di tutti
i Principi, e Gran Maestri, ch'innanzi à Lei han go-
uernata, e retta cotesta sua Sacra, e Religiosa Re-
publica; co'l vero spatio del tempo della Vita, e
della Morte loro; ch'al parer mio farà non men vtile,
che curiosa, e diletteuole. E tutto al Gran No-
me di V. S. Ill^{ma} dedico, e consacro. Posciache
quanto d'ornamento, e di splendore in tempo suo
alla sua Religione s'aggiunge, tutto nella Persona
Sua debitamente, e necessariamente ridonda: Essen-
do il Principe (come disse Celio Rodigino) l'Ani-
ma della sua Republica, & essa il Corpo: Et era ben
giusto, e ragioneuole, che le Leggi della Sua Reli-
gione in tempo suo accuratamente si ristampasse-
ro, & à Lei si dedicassero; poi che così zelante, Of-
fer-

Antiquarum
lect. libro 12.
cap. 30.

De Religione
et Ritibus

seruatore di quelle si mostra. Onde son sicuro, che non solamente riceuera con grato, e benigno animo queste mie deboli, e ben affettuose fatiche; ma che cō la Diligēza, e Generosità sua darà anco ordine, ch' in tempo suo si stampi, e si mandi in luce il Secondo Volume dell' Istorie dell' istessa Sacra Religione, già da me composto, e messo in ordine sì, che gl' Ill^{ri}, e valorosi Cavalieri suoi sian compiutamente proueduti di quanto è necessario per ben indirizzarsi, e sicuramente caminare nella via delle Virtù, della Salute, e della Gloria. Perciò che si come al ben viuere è necessaria la Legge emendatrice del vizio, e commendatrice delle Virtù; così, e non altrimenti è vrile, e necessaria l' Istoria, laquale facilita, e conserua l' osseruanza delle Leggi; infiammando gli Huomini con gli essempij suoi al virtuosamente operare, e ritrahendogli dal vizio. **Viva V. S. Illustris. lunghi, e felicissimi anni, e mi conserui nella sua buona gratia, alla quale humilmentemmi raccomando; baciandole con ogni ringrenza le mani. Da Roma al primo di Giugno del M. D. XCVII.**

Di V. S. Ill^{ma}, e R^{ma}

Humilissimo, e deuotissimo Seruitore

Jacomo Bosio.